

COVID - 19 GUIDA AL GREEN PASS



LA CERTIFICAZIONE VERDE
PER RIPARTIRE IN SICUREZZA
SPIEGATA AI CITTADINI

A cura del



La Certificazione verde COVID-19 o Green Pass

- È una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.
- **Dal 1° luglio 2021** la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per:



- Partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose;
- Accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici. Salvo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario;
- Spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".
- Accedere ai seguenti servizi e attività:
 1. Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano;
 2. Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
 3. Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
 4. Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
 5. Sagre e fiere, convegni e congressi;
 6. Parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;

7. Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
8. Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
9. Concorsi pubblici.

- Per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:

1. Aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2. Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
4. Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5. Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio.

- Per accedere a scuole e università:

1. Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L'obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l'infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
2. Il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e


sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.

L'obbligo di green pass per l'accesso a scuole e università resta in vigore fino al 31 dicembre 2021 [Decreto legge 10 settembre 2021, n. 122](#).

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto **almeno una dose di vaccino** oppure essere **risultati negativi a un tampone molecolare o rapido** nelle 48 ore precedenti oppure di essere **guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti**.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

In base al Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2021 **dal 15 ottobre** e fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, l'utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato.





È gratuita



Non occorre pagare nulla per scaricarla, visualizzarla o stamparla. Nessun costo viene richiesto con la notifica, che si può ricevere soltanto:

- via email da mittente “Ministero della Salute”
noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it
- via SMS da mittente MIN SALUTE



SMS



Quando se ne ha diritto

In caso di **VACCINAZIONE**:

1. Per la **prima dose dei vaccini** che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata **dal 12° giorno dopo la somministrazione** e avrà **validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva**;
2. Nei casi di **seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose**, la Certificazione sarà generata **entro un paio di giorni** e sarà valida per **12 mesi** dalla data di somministrazione;
3. Nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata **dal 15° giorno dopo la somministrazione** e sarà valida per **12 mesi**.

Il Green pass rilasciato sulla base di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, ha una validità di **48 ore dall'esecuzione del test rapido** e di **72 ore dall'esecuzione del test molecolare**.

Nei casi di **guarigione da COVID-19** la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per **180 giorni (6 mesi)**.

A partire dal **20 luglio 2021** la Piattaforma nazionale-DGC produce le Certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione anche per coloro che si sono ammalati e poi hanno fatto il vaccino entro un anno dalla malattia, quindi anche prima dei 90 giorni e dopo i 180 giorni dalla malattia, come disposto in precedenza. Questo in accordo con le indicazioni del CTS del **16 luglio 2021**.




Come e dove richiederla

PER OTTENERE IL CERTIFICATO SONO STATI PREVISTI DUE CANALI:

1) DIGITALE:

- **App IO:** attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti dell'app IO (che già la usano o intendono scaricarla) che abbiano effettuato l'accesso con la propria **identità digitale** (SPID/CIE), potranno visualizzare la propria Certificazione direttamente dal messaggio.
- **APP Immuni:** è dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la Certificazione **inserendo** il numero e la data di scadenza della propria **Tessera sanitaria e il codice** (AUTHCODE) **ricevuto via email o SMS** ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.
- **Sito dedicato www.dgc.gov.it,** è possibile utilizzare **l'identità digitale (SPID/CIE)** per acquisire la propria Certificazione. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria **Tessera sanitaria** (o in alternativa il documento d'identità per coloro che non sono iscritti al SSN) e **il codice** (AUTHCODE) **ricevuto via email o SMS** ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.
- **Fascicolo sanitario elettronico,** accedendo al proprio Fascicolo sanitario regionale, è possibile acquisire la propria Certificazione attraverso il seguente link: <https://www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-regionali>



2) FISICO:

Per chi avesse difficoltà con gli strumenti digitali il Governo ha previsto la possibilità per il cittadino di rivolgersi al proprio **medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista**, che potranno recuperare la Certificazione grazie al Sistema Tessera Sanitaria. Porta con te il **codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria** che dovrai mostrare loro.

La Certificazione verde CO-VID-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.




Chi non è provvisto di Tessera Sanitaria può recuperare la certificazione.

Sul sito www.dgc.gov.it è sufficiente inserire il codice (AUTHCODE) ricevuto via SMS o email insieme al numero del documento, che hai comunicato quando hai fatto il tampone o è stato emesso il certificato di guarigione.

Anche i familiari possono ricevere il codice (AUTHCODE).

La piattaforma nazionale invia, ai recapiti comunicati per la vaccinazione, il test o il certificato di guarigione, il codice AUTHCODE per acquisire la Certificazione.



Modalità di piegatura

SE, per esempio, i genitori hanno lasciato i propri recapiti per i figli, avranno la possibilità di acquisire la Certificazione a nome loro. Una volta ricevuto il codice basta seguire i canali a disposizione e le istruzioni nel messaggio.



Validità temporale

In caso di **VACCINAZIONE**:

1. Per la **prima dose** dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata **dal 12° giorno dopo la somministrazione** e avrà **validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva**;

2. Nei casi di **seconda dose o dose unica per pregressa infezione**, la Certificazione sarà generata **entro un paio di giorni** e avrà **validità per 365 giorni** (12 mesi) dalla data di somministrazione;

3. Nei casi di **vaccino monodose**, la Certificazione sarà generata **dal 15° giorno dopo la somministrazione** e avrà **validità per 365 giorni** (12 mesi).

4. Nei casi di **tampone negativo** la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà **validità dall'esecuzione del test rapido** e di **72 ore dall'esecuzione del test molecolare**.

5. Tutti coloro che hanno avuto il COVID e si sono vaccinati entro l'anno dal primo tampone molecolare positivo riceveranno una Certificazione verde COVID-19 (dose 1 di 1) valida per 12 mesi dalla data di somministrazione del vaccino.

ATTENZIONE: a partire dal 19 settembre 2021, la validità delle Certificazioni verdi Covid-19 già emesse per completamento del ciclo vaccinale è stata automaticamente portata a 12 mesi dalla Piattaforma nazionale DGC.

L'App di verifica applicherà i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambierà, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Validità in Italia: 9 mesi".

Per un breve periodo transitorio dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di conversione del Decreto legge 105 del 2021, anche le nuove Certificazioni potrebbero riportare scritto "Validità in Italia: 9 mesi", ma saranno comunque valide 12 mesi.

Qualora si dovesse essere contagiati nonostante la vaccinazione, il Green Pass cesserà la propria efficacia dal momento del risultato positivo al tampone e bisognerà attendere la guarigione e la successiva certificazione per ottenerne uno nuovo.





Come si controlla la validità del Certificato e chi può farlo

Il processo di controllo delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile e gratuita.

Il cittadino, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

Possono verificare la **CERTIFICAZIONE**:

- a.** I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.

- b.** Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

- c.** I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

- d.** Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

- e.** I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.



Green Pass e lavoro pubblico

Il personale delle Amministrazioni Pubbliche è tenuto ad essere in possesso della Certificazione Verde.

L'obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

I controlli e chi li effettua

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni.

Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale che ha l'obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.



Green Pass e lavoro privato

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato.

Dove si applica

Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

I controlli e chi li effettua

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale ha l'obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde.

Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l'obbligo di Green Pass.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.



Esenzioni

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- Ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
- Ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla [**Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra.**](#)

Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.

- Ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar.

La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla [**Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra;**](#)

- Alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 ([**Decreto legge 6 agosto 2021 n.111: apre una nuova finestra\).**](#)



Garanzie per la privacy




La certificazione contiene un codice a barre bidimensionale (QR code) con una firma digitale del Ministero della Salute per impedirne la falsificazione. Il certificato può essere stampato. Grazie all'utilizzo della APP **VerificaC19**, il personale addetto avrà la possibilità di verificare la validità e l'autenticità delle Certificazioni.

Sarà sufficiente mostrare il QR Code della Certificazione. In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali.

Il QR Code non rivela l'evento sanitario che ha generato la Certificazione verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall'operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione.

La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.





Per informazioni e assistenza

Tramite il sito www.dgc.gov.it sarà possibile avere ulteriori informazioni e tutti gli aggiornamenti normativi.

Per assistenza tecnica (per esempio sull'uso della Piattaforma nazionale o delle APP) chiama il **Call center 800 91 24 91** (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivi a ***cittadini@dgc.gov.it***.

Per recuperare il codice AUTHCODE (smarrito o non ricevuto anche se si è fatto il vaccino o il tampone o si è guariti dal COVID-19) o per avere informazioni su aspetti sanitari è stato previsto il **numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24)**.

La funzione di recupero dell'AUTHCODE attraverso il numero 1500 è attiva dal 12 luglio 2021.





I canali di contatto per saperne di più sul COVID-19

Il numero di pubblica utilità 1500 è stato attivato dal Ministro Roberto Speranza il 27 gennaio 2020 per rispondere alle domande dei cittadini sul nuovo Coronavirus.

Rispondono operatori appositamente formati insieme a dirigenti sanitari.

I professionisti impegnati nella risposta seguono corsi di formazione continua a garanzia della qualità del servizio.

Puoi chiamare il Ministero della Salute ai seguenti numeri:

- dall'Italia numero gratuito 1500
- dall'estero ai numeri +39 0232008345 - +39 0283905385

Il servizio di risposta ai cittadini è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni.

NUMERI VERDI REGIONALI E INFO VIAGGIATORI

ABRUZZO - 800 595 459

[Info e modulo on line Arrivi e rientri in Abruzzo](#)

CALABRIA

Numero verde regionale 800 841 289
0961 789775 per informazioni sul piano vaccinale Covid-19.

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17.

Il sabato dalle ore 9 alle ore 13

CAMPANIA

800 909 699

EMILIA-ROMAGNA

800 033 033

[Modulo segnalazione rientri dall'estero](#)

FRIULI VENEZIA GIULIA

800 909 060

attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20 (esclusi i festivi)

LAZIO

800 118 800

LIGURIA

Per informazioni sul coronavirus scrivi a: sonoinliguria@regione.liguria.it

LOMBARDIA

800 894 545

Disposizioni per chi fa ingresso in Italia

MARCHE

800 936 677

Modulo on line segnalazione rientri dall'estero

Modulo online segnalazione soggiorni brevi cittadini stranieri

MOLISE

Per informazioni sul coronavirus scrivi a: coronavirus@asrem.org

PIEMONTE

800 957 795 numero verde Covid-19

attivo 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle 20

800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Info e modulo on line per chi rientra in Alto Adige

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

800 867 388 numero verde Covid-19

attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18 e il sabato dalle ore 8 alle 14

PUGLIA

800 713 931
dall'estero +39 080 3373398

SARDEGNA

800 311 377 (per info sanitarie)
oppure 800 894 530 (protezione civile)
per i viaggiatori che fanno ingresso in Sardegna:
urp.emergenza@regionesardegna.it o numero verde 800 180 977

[Modulo on line registrazione passeggeri in arrivo in Sardegna](#)

SICILIA

800 458 787

TOSCANA

055 90 77 77 7

[Info e modulo on line su ingressi in Italia dall'estero](#)

UMBRIA

800 636 363

VAL D'AOSTA

800 122 121

VENETO

800 462 340

[Emergenza coronavirus](#)



CUN (CODICE UNIVOCO NAZIONALE)

è il codice ricevuto a fronte di un tampone molecolare negativo.

NRFE (NUMERO DI REFERTO ELETTRONICO)

è il codice ricevuto a fronte di un tampone antigenico negativo.

NUCG (NUMERO UNIVOCO CERTIFICATO GUARIGIONE)

è il codice ricevuto a fronte di un certificato di guarigione da COVID-19.

AUTHCODE

è il codice autorizzativo ricevuto via e-mail o SMS quando è avvenuta la vaccinazione, o il test antigenico/molecolare, o è stato emesso il certificato di guarigione da COVID-19.



APPENDICE SANITARIA

Come spiegato dal Ministero della Salute La sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) è il nome dato al nuovo coronavirus del 2019.

COVID-19 è il nome dato alla malattia associata al virus.

SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente identificato nell'uomo.

I coronavirus sono virus che circolano tra gli animali e alcuni di essi infettano anche l'uomo.

I pipistrelli sono considerati ospiti naturali di questi virus, ma anche molte altre specie di animali sono considerate fonti. Ad esempio, il Coronavirus della sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS-CoV) viene trasmesso all'uomo dai cammelli e la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-1 (SARS-CoV-1) viene trasmesso all'uomo dallo zibetto.

I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare.

I casi più gravi possono presentare polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto e altre complicazioni, tutte potenzialmente mortali.

Perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) sono stati riconosciuti come sintomi di COVID-19.

Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.

FONTI

- [Circolare Ministero salute 8 gennaio 2021](#)
- [Case definition for coronavirus disease 2019 \(COVID-19\), as of 3 December 2020](#)

Le persone anziane di età superiore ai 60 anni e quelle con patologie preesistenti, come ipertensione arteriosa, problemi cardiaci, diabete, malattie respiratorie croniche, cancro e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita, trapiantati o in trattamento con farmaci immunosoppressori) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia. Anche gli uomini di questi gruppi sembrano essere a un rischio leggermente maggiore rispetto alle donne.

SARS-CoV2 viene trasmesso principalmente tramite *droplet* e aerosol da una persona infetta quando starnutisce, tossisce, parla o respira e si trova in prossimità di altre persone. Il virus è stato anche isolato dalle feci di casi infetti, indicando che anche la trasmissione fecale-orale potrebbe essere una via di infezione. Le goccioline possono essere inalate o possono poggarsi su superfici, con cui altri vengono a contatto e vengono, quindi, infettate toccandosi il naso, la bocca o gli occhi. Il virus può sopravvivere su superfici per poche ore (rame, cartone) fino a un certo numero di giorni (plastica e acciaio inossidabile).

Tuttavia, la quantità di virus vitale diminuisce nel tempo e potrebbe non essere sempre presente in quantità sufficiente da causare l'infezione.

Il periodo di incubazione per COVID-19 (cioè il tempo che intercorre tra l'esposizione al virus e l'insorgenza dei sintomi) è attualmente stimato tra uno e 14 giorni.

È noto che il virus può essere trasmesso quando le persone infette presentano sintomi come la tosse.

Una persona infetta può anche trasmettere il virus fino a due giorni prima che si manifestino i sintomi; la portata con cui tali infezioni asintomatiche contribuiscono alla trasmissione non è attualmente chiara.

Questo è il motivo per cui è essenziale lavarsi correttamente e regolarmente

le mani con acqua e sapone o con un prodotto a base alcolica e pulire frequentemente le superfici.

Queste le varianti che preoccupano di più gli esperti dell'OMS e dell'ECDC:

- Variante **Alfa** (*Variante VOC 202012/01, nota anche come B.1.1.7*) identificata per la prima volta nel Regno Unito.

Questa variante ha dimostrato di avere una maggiore trasmissibilità rispetto alle varianti circolanti in precedenza (trasmissibilità superiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti, con una grande incertezza statistica, tra il 18% e il 60%).

La maggiore trasmissibilità di questa variante si traduce in un maggior numero assoluto di infezioni, determinando, così, anche un aumento del numero di casi gravi.

- Variante **Beta** (*Variante 501Y.V2, nota anche come B.1.351*) identificata in Sud Africa.

Dati preliminari indicano che, nonostante non sembri caratterizzata da una maggiore trasmissibilità, questa variante potrebbe indurre un parziale effetto di "immune escape" nei confronti di alcuni anticorpi monoclonali. Siccome potenzialmente questo effetto potrebbe interessare anche l'efficacia degli anticorpi indotti dai vaccini tale variante viene monitorata con attenzione.

- Variante **Gamma** (*Variante P.1*) con origine in Brasile.

Gli studi hanno dimostrato una potenziale maggiore trasmissibilità e un possibile rischio di reinfezione.

Non sono disponibili evidenze sulla maggiore gravità della malattia.

- Variante **Delta** (*Variante VUI-21APR-01, nota anche come B.1.617*) rilevata per la prima volta in India.

Include una serie di mutazioni tra cui E484Q, L452R e P681R, la cui contemporanea presenza desta ragionevole preoccupazione per la

potenziale maggiore trasmissibilità e il possibile rischio di reinfezione. Sono state riscontrate anche varianti appartenenti al ceppo indiano, quindi geneticamente correlate, ma sprovviste della mutazione E484Q.

Ad oggi non ci sono prove che queste varianti causino malattie più gravi o rendano i vaccini attualmente impiegati meno efficaci.

Sono in corso approfondimenti di ricerca, in collaborazione con i partner internazionali, per capire meglio l'impatto delle mutazioni sul comportamento del virus e per garantire che vengano presi tutti gli interventi di salute pubblica appropriati.

PER SAPERNE DI PIÙ

- [Circolare 25 giugno 2021](#) - Aggiornamento della classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta;
- [Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19](#)



Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti visita il sito:

**[https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/
archivioFaqNuovoCoronavirus.jsp](https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFaqNuovoCoronavirus.jsp)**



**Progetto MDC FULL DIGITAL
promosso dal Movimento Difesa del Cittadino e
finanziato dal MISE con Legge 388/2000
ANNO 2020**

COVID-19



VACCINATO



WE'RE
OPEN

*Iniziativa di informazione e assistenza specifica
riguardo l'emergenza sanitaria COVID-19*